

# Notiziario Breve n. 07

29 luglio 2020

ISSN 2465-3543

## SOMMARIO



[In evidenza](#)

Pag. 1



[Principali adempimenti mese di agosto 2020](#)  
[Principali adempimenti mese di settembre 2020](#)

Pag. 1

Pag. 2



[Proroga versamenti fiscali 2020](#)  
[Nuovo modello "RLI" per contratti di locazione](#)  
[Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici](#)  
[Spese di istruzione non universitarie](#)  
[Principali variazioni in dichiarazione dei redditi](#)  
[Servizi dell'Agenzia delle Entrate](#)

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 8



## [In evidenza](#)

### CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SUGLI AFFITTI

- Dal 13.07.2020 è possibile trasferire ai locatori il credito d'imposta maturato sui canoni di locazione di marzo, aprile e maggio e avere così uno sconto sull'importo dovuto, mediante la procedura online dell'Agenzia delle Entrate, con la modalità "fai da te". Tale possibilità riguarda il credito d'imposta relativo sia al decreto "Cura Italia" sia al "Decreto Rilancio".



## [Principali adempimenti mese di agosto 2020\\*](#)

<b>Sabato 1 agosto</b>	<b>Contenzioso</b>	<b>Sospensione feriale dei termini</b> - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).
<b>Giovedì 13 agosto</b>	<b>Contributo a fondo perduto</b>	<b>Domanda</b> - Termine entro il quale inviare la domanda per la fruizione del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020.
<b>Sabato 15 agosto</b>	<b>Iva<sup>1</sup></b>	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. <b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. <b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	<b>Associazioni<sup>1</sup> sportive dilettantistiche</b>	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	<b>Emersione rapporti di lavoro</b>	<b>Istanze</b> - Termine di presentazione delle istanze per l'emersione dei rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell'Unione Europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo (art. 103 D.L. 34/2020 e D.L. 16.06.2020, n. 52).
<b>Domenica<sup>1</sup> 16 agosto</b>	<i>Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).</i>	
	<b>Iva</b>	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	<b>Inps</b>	<b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2020.
<b>Inail</b>	<b>Autoliquidazione</b> - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2019 e all'acconto 2020, devono effettuare il versamento della relativa rata.	



## Principali adempimenti mese di agosto 2020\* (segue)

<p><b>Giovedì 20 agosto</b></p>	<p><b>Imposte dirette</b></p>	<p><b>Proroga</b> - I soggetti che esercitano <b>attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale</b> e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del D.L. 34/2020, possono effettuare i predefiniti versamenti (salvo proroghe):</p> <p>a) entro il 20.07.2020 senza maggiorazione;</p> <p>b) dal 21.07.2020 al <b>20.08.2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40%</b> a titolo di interesse corrispettivo.</p> <p>Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, c. 1 del D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 della L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti previsti (DPCM 27.06.2020).</p>
	<p><b>Inps</b></p>	<p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2019 e acconto 2020 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps, per i quali sono stati approvati gli ISA.</p> <p><b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2019 e del 1° acconto per il 2020, con la maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.</p>
<p><b>Lunedì 31 agosto</b></p>	<p><b>Imposte dirette</b></p>	<p><b>Mod. Redditi 2020</b> - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione.</p>

\* Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal **1 al 20.08** di ogni anno, possono essere effettuati **entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione** (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i **contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps** (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i **premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori** (nota Inail 18.07.2012).



## Principali adempimenti mese di settembre 2020

<p><b>Venerdì 4 settembre</b></p>	<p><b>Accertamento</b></p>	<p><b>Sospensione termini</b> - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).</p>
<p><b>Mercoledì 16 settembre</b></p>	<p><b>Sospensioni Covid-19</b></p>	<p><b>Ripresa</b> - Ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi dai D.L. 18/2020, 23/2020, 34/2020 in unica soluzione o mediante rateazione. A decorrere dal 16.09 riprendono anche i versamenti relativi ad avvisi bonari, somme dovute in esito ad adesioni, conciliazioni o mediazioni.</p>
	<p><b>Iva</b></p>	<p><b>Comunicazione liquidazioni periodiche</b> - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2020.</p>
<p><b>Lunedì 28 settembre</b></p>	<p><b>Iva</b></p>	<p><b>Ravvedimento operoso</b> - Termine entro il quale effettuare l'invio tardivo della dichiarazione annuale Iva 2020 (entro 90 giorni dalla scadenza), applicando la sanzione ridotta.</p>
<p><b>Mercoledì 30 settembre</b></p>	<p><b>Imposte dirette</b></p>	<p><b>Mod. 730</b> - Termine di presentazione del modello 730 precompilato (D.L. 9/2020).</p> <p><b>Mod. 730</b> - Termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.</p>
	<p><b>Iva</b></p>	<p><b>Rimborso Iva estera</b> - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.</p> <p><b>Fatture elettroniche</b> - Termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche (Prov. Ag. Entr. 4.05.2020).</p>
	<p><b>Rivalutazione terreni e partecipazioni</b></p>	<p><b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento della 1ª o unica rata dell'imposta sostitutiva dovuta in relazione alla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1.07.2020 (art. 137 D.L. 34/2020).</p>



## Proroga versamenti fiscali 2020

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell'Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, che scadono **al 30.06.2020, sono prorogati al 20.07.2020** (salvo ulteriori proroghe).

Soggetti interessati	Con proroga		Senza proroga												
	Pagamenti (saldo e 1 <sup>a</sup> rata acconto)		Pagamenti (saldo e 1 <sup>a</sup> rata acconto)												
	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%											
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Persone fisiche</b> che:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo;</li> <li>- devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);</li> <li>- devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30.06.2020</b></li> <li>• <b>20.07.2020<sup>4</sup></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30.07.2020<sup>3</sup></b></li> <li>• <b>20.08.2020<sup>4</sup></b></li> </ul>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.07.2020<sup>3</sup></b>											
<b>Persone fisiche</b> non rientranti nei casi precedenti.															
<b>Società di persone</b>															
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2"><b>Soggetti Ires</b></td> <td>Con obbligo di redazione del bilancio, approvato <b>entro 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio.</td> <td>20.07.2020</td> <td>20.08.2020</td> <td>Entro il giorno <b>30 del 6° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo di imposta.</td> <td>Entro i 30 giorni successivi.</td> </tr> <tr> <td>Senza obbligo di redazione del bilancio.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Soggetti Ires</b>	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato <b>entro 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio.	20.07.2020	20.08.2020	Entro il giorno <b>30 del 6° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro i 30 giorni successivi.	Senza obbligo di redazione del bilancio.								
<b>Soggetti Ires</b>		Con obbligo di redazione del bilancio, approvato <b>entro 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio.	20.07.2020	20.08.2020	Entro il giorno <b>30 del 6° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro i 30 giorni successivi.									
	Senza obbligo di redazione del bilancio.														
Soggetti Ires che approvano il bilancio <b>oltre 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice Civile.	Entro il giorno <b>30 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio</b> o del termine ultimo di approvazione. <sup>1-2</sup>	Entro i 30 giorni successivi.	Entro il giorno <b>30 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio</b> o del termine ultimo di approvazione. <sup>1-2</sup>	Entro i 30 giorni successivi.											
<b>Note</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'<b>anno solare</b>, è il 29.06.</li> <li>2. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 28.06.2020, la società deve effettuare i versamenti entro il <b>31.07.2020</b>.</li> <li>3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (<b>Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E</b>).</li> <li>4. <b>Soggetti ISA interessati dalla proroga di cui al Dpcm 27.06.2020.</b></li> </ol>														

29 luglio 2020



## Nuovo modello "RLI" per contratti di locazione

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di "Registrazione Locazioni Immobili" (c.d. RLI), con le relative istruzioni, concernente la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili". Il nuovo modello sostituisce quello precedentemente approvato con il Provvedimento del 19.05.2019 che, comunque, potrà continuare a essere utilizzato fino al 31.08.2020 (va da sé che fino a tale data potrà essere utilizzato sia il "vecchio" sia il "nuovo" modello RLI). **Invece, dal 1.09.2020 si dovrà utilizzare unicamente il nuovo modello approvato il 3.07.2020.** Si evidenzia che il nuovo modello RLI recepisce le ultime novità normative e i più recenti interventi dell'Agenzia delle Entrate in ambito emergenziale connesso all'epidemia Covid-19, inerenti la richiesta di comunicazioni delle **rinegoziazioni dei canoni di locazione** attraverso la possibilità di effettuare l'adempimento tramite il modello RLI.

### COMPOSIZIONE MODELLO "RLI"

#### Quadro A "Dati generali"

- Rispetto al modello precedente nel quadro A, la sezione I, rinominata "Registrazione - Rinegoiazione canone", deve essere compilata anche per la comunicazione della rinegoiazione del canone o in caso di aumento del canone di locazione o per i contratti di affitto terreni, sia in caso di aumento che di diminuzione.
- Nella sezione II è possibile comunicare la modifica del canone di locazione o di affitto, compilando la casella "Adempimenti successivi" con il nuovo codice 8 che riguarda la rinegoiazione del canone.

#### Quadro B "Soggetti"

Sono indicati i dati dei **locatori** e dei **conduttori**.

#### Quadro C "Dati degli immobili"

Riguarda i **dati degli immobili** principali e delle relative pertinenze.

#### Quadro D "Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca"

A seguito dell'avvenuta abrogazione della possibilità, per i contratti stipulati nell'anno 2019, di applicare il regime della cedolare secca anche alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie, al netto delle pertinenze, fino a 600 mq e alle relative pertinenze locate congiuntamente, nelle istruzioni è stato eliminato il riferimento agli immobili di categoria catastale C/1.

#### Quadro E "Locazione con canoni differenti per una o più annualità"

- La compilazione di tale quadro è richiesta nel caso in cui risulti indicato nella casella "casi particolari" del Quadro A: il codice 1 oppure il codice 3.
- Nel caso della nuova fattispecie "rinegoiazione del canone" si deve compilare esclusivamente se è presente il codice 3 nella casella "casi particolari".

#### Registrazione - rinegoiazione canone dei contratti di locazione

Il modello RLI è utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca, **nonché per la rinegoiazione del canone.**

### AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Ulteriori adempimenti

- **Comunicare i dati catastali** ai sensi dell'art. 19, c. 15 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 30.07.2010, n. 122.
- **Esercitare l'opzione per il regime della cedolare secca**, oltre che per gli immobili a uso abitativo, anche per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (art. 1, c. 59 della L. 30.12.2018, n. 145 - Legge di Bilancio 2019), riportando del "quadro D" del nuovo modello:
  - i dati dell'immobile;
  - i dati del locatore;
  - la quota di possesso;
  - l'opzione, barrando la casella, per la cedolare secca.
- **Registrare i contratti di affitto dei terreni** e degli annessi "titoliPAC".
- Registrare i contratti di locazione con la **previsione di canoni differenti per le diverse annualità**.
- Registrare i contratti di locazione **a tempo indeterminato**.
- Effettuare il **ravvedimento operoso**.
- Gestire la comunicazione della risoluzione o della proroga tardiva in caso di **cedolare secca**.
- Registrare i contratti di locazione di **pertinenze concesse con atto separato** rispetto all'immobile principale.

**NUOVO MODELLO "RLI" PER CONTRATTI DI LOCAZIONE**



## Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

È in vigore dal 1.07.2020 il credito d'imposta del 30% dei costi addebitati per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito prepagate, emesse da operatori finanziari. Possono accedere all'agevolazione gli imprenditori e i lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno avuto ricavi o compensi non superiori a € 400.000. **Il credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione**, è riconosciuto sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese verso consumatori finali dal 1.07.2020. La Banca d'Italia ha individuato le modalità e i criteri con cui i prestatori dei servizi di pagamento devono inviare mensilmente per via telematica agli esercenti, per consentire loro la fruizione dell'agevolazione, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte che fruiscono dell'agevolazione. L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per la comunicazione dei dati delle commissioni applicate, registrate a decorrere dal 1.07.2020, su cui calcolare il credito d'imposta spettante all'esercente.

<b>AMBITO APPLICATIVO</b>	<b>Soggetti</b>	Esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi <b>ai consumatori o utenti persone fisiche</b> .	
	<b>Oggetto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili <b>accettati in Italia</b> e offerti da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione e prestatori di servizi di pagamento diversi dai precedenti, che hanno stipulato con l'esercente un accordo di convenzionamento.</li> <li>• Non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i bollettini postali e gli assegni.</li> </ul>	
	<b>Importo</b>	<b>30% delle commissioni addebitate</b> per le transazioni effettuate con mezzi elettronici.	
<b>CREDITO D'IMPOSTA</b>	<b>Requisiti</b>	Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali <b>dal 1.07.2020</b> .	A condizione che i <b>ricavi e compensi</b> relativi all'anno d'imposta precedente siano di <b>ammontare non superiore a € 400.000</b> .
	<b>Limite</b>	L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti <i>de minimis</i> .	
	<b>Utilizzo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il credito d'imposta è utilizzabile:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>esclusivamente in compensazione;</b></li> <li>- a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>Indicazione nel modello Redditi</b>	Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa <b>al periodo d'imposta di maturazione</b> del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.	
	<b>Irrilevanza fiscale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il credito d'imposta:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap;</li> <li>- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>CONTROLLI</b>	Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.		



## Spese di istruzione non universitarie

Nella presente scheda è trattata la detrazione fiscale inerente le spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12, mod. 730) in base alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 8.07.2020, n. 19/E. La circolare contiene l'elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell'apposizione del visto di conformità e conservare.

### ASPETTI GENERALI

- L'art. 1, c. 151 L. 107/2015 (c.d. legge della "buona scuola") ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie.
- La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

Sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria.

### TIPOLOGIA DI SPESE AMMESSE

- La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
  - scuole dell'infanzia (scuole materne);
  - scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  - scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);
  - sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
- Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.
- Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
- Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Spese per la mensa scolastica.

Spese per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola.

Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

### CASI PARTICOLARI DI SPESE AMMESSE

Spese per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

- Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera deve essere richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (esempio: all'agenzia di viaggio).
- Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1.01.2018 per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto, atteso che, a partire dal 1.01.2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
- La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale. Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato, anche per lo stesso figlio l'abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti.
- Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l'istituto scolastico rilasci un'attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

La detrazione non spetta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.



[APPROFONDIMENTI](#)



## Principali variazioni in dichiarazione dei redditi

*Il reddito d'impresa, nel regime di contabilità ordinaria, è determinato apportando all'utile o alla perdita, risultante dal conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni fiscali.*

Componenti economici	Riprese fiscali	Variazioni	
		In aumento	In diminuzione
<b>Plusvalenze</b>	Plusvalenze da rateizzare, realizzate nel corso dell'esercizio.	NO	<b>SÌ</b>
	Quota da imputare all'esercizio (massimo 5 esercizi).	<b>SÌ</b>	NO
<b>Contributi in conto capitale</b>	Contributi complessivamente incassati.	NO	<b>SÌ</b>
	Quota da imputare all'esercizio (1/5).	<b>SÌ</b>	NO
<b>Spese di manutenzione su beni propri</b>	Spese dell'esercizio eccedenti il 5% dei beni materiali ammortizzabili.	<b>SÌ</b>	NO
	Quota di 1/5 dell'eccedenza di periodi precedenti, da imputare all'esercizio.	NO	<b>SÌ</b>
<b>Compensi amministratori</b>	Compensi dell'esercizio non corrisposti.	<b>SÌ</b>	NO
	Compensi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	<b>SÌ</b>
<b>Svalutazione crediti</b>	Accantonamenti eccedenti la quota deducibile.	<b>SÌ</b>	NO
<b>Spese di rappresentanza</b>	Quota eccedente i limiti di congruità.	<b>SÌ</b>	NO
<b>Spese di ospitalità</b>	25% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione.	<b>SÌ</b>	NO
<b>Contributi ad associazioni sindacali e di categoria</b>	Contributi dell'esercizio non corrisposti.	<b>SÌ</b>	NO
	Contributi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	<b>SÌ</b>
<b>Valutazione dei crediti e debiti in valuta al cambio di fine periodo</b>	Perdite su cambi da valutazione.	<b>SÌ</b>	NO
	Utili su cambi da valutazione.	NO	<b>SÌ</b>
<b>Deducibilità Irap</b>	Deduzione forfetaria 10% per interessi.	NO	<b>SÌ</b>
	Deduzione 100% dell'Irap relativa al costo del lavoro.		
<b>Interessi passivi</b>	Quota eccedente interessi attivi, oltre il limite del 30% del Rol.	<b>SÌ</b>	NO
<b>Spese autovetture</b>	Ammontare in deducibile ex art. 164 Tuir.	<b>SÌ</b>	NO
<b>Spese telefoniche</b>	20% spese telefonia fissa e mobile.	<b>SÌ</b>	NO
<b>IMU</b>	Variazione in diminuzione per quota deducibile (50% per immobili strumentali).	NO	<b>SÌ</b>
	Variazione in aumento per ammontare Imu.	<b>SÌ</b>	NO



## Servizi dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate è al fianco dei cittadini per garantire l'accessibilità ai servizi essenziali, tutelando al contempo la salute pubblica. Nel rispetto delle indicazioni date dal Governo sono state adottate delle modalità semplificate di accesso ai servizi e di lavorazione delle richieste dei contribuenti, potenziando tutti i canali alternativi al contatto diretto presso gli uffici. Con una guida l'Agenzia ha fornito una bussola ai cittadini, illustrando per ciascun servizio le modalità semplificate per richiederlo e invitando i contribuenti a privilegiare i canali telematici (Mail, Pec, Servizi online) o il contatto telefonico. Questo sforzo organizzativo e gestionale va nella direzione di fare evolvere ulteriormente il rapporto tra Fisco e cittadino e richiede la collaborazione di tutti: contribuenti e interlocutori professionali (intermediari, professionisti, associazioni di categoria, eccetera), ai quali si chiede di utilizzare prioritariamente gli strumenti telematici, recandosi negli uffici solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l'effettiva esigenza.

### SERVIZI AGILI DI ASSISTENZA

L'Agenzia delle Entrate, in una logica di semplificazione e trasparenza, offre servizi di assistenza "a più livelli", che da un lato mirano a imprimere un utilizzo sistematico e più "intensivo" dei canali telematici, dall'altro garantiscono un contatto con l'amministrazione finanziaria attraverso sistemi più colloquiali e alla portata di tutti, tramite per esempio la posta elettronica o il canale telefonico.

- Le modalità di accesso all'offerta di assistenza messe a disposizione dall'Agenzia sono così articolate:
  - **e-mail o Pec;**
  - **canale telematico;**
  - **canale telefonico;**
  - **contatto diretto allo sportello.**

### SERVIZI CON E-MAIL E PEC

- L'Agenzia delle Entrate ha semplificato le procedure per richiedere, anche tramite e-mail o Pec, alcuni servizi che normalmente sono erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.
- **In via generale il cittadino, per avere un servizio, presenta la richiesta via e-mail, Pec o tramite i servizi telematici dell'Agenzia e allega la documentazione necessaria, indicando i propri riferimenti per gli eventuali contatti successivi.**

### SERVIZI TELEMATICI

- Molti dei servizi che l'Agenzia eroga allo sportello possono essere usufruiti direttamente sul sito Internet nell'apposita sezione, senza che sia necessaria alcuna registrazione (per esempio, la compilazione e la stampa del modello di versamento F23, il calcolo del bollo auto, la correzione dei dati catastali degli immobili).
- Per altri servizi occorre essere in possesso dell'abilitazione.

### CONTACT CENTER

#### Assistenza telefonica

- Per richiedere assistenza telefonica e informazioni fiscali di carattere generale e sui servizi telematici, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali), è possibile contattare gli operatori dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti numeri:
  - **800.90.96.96 (da telefono fisso)**, numero verde gratuito per informazioni su materie catastali è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, con esclusione delle festività nazionali, ed è attivo per gli utenti che chiamano il numero verde da un distretto telefonico delle regioni Lombardia, Puglia, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il servizio è attualmente in fase sperimentale;
  - **0696668907 (da cellulare)**, con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore;
  - **0039.06.96668933, per chiamate dall'estero** (il costo è a carico del chiamante).

### SERVIZI ALLO SPORTELLO

- Gli uffici territoriali ricevono il pubblico secondo orari che sono stati rimodulati e ridotti a livello locale e che i cittadini possono consultare sui siti regionali.
- Selezionando la regione di interesse è possibile accedere alle pagine web e ai documenti dedicati all'Emergenza Covid-19 ove sono pubblicati i recapiti telefonici degli uffici, gli ulteriori canali di contatto e le informazioni relative alle modalità di erogazione dei singoli servizi.
- Si raccomanda di accedere agli uffici territoriali solo nel caso in cui sia effettivamente indispensabile: è, infatti, possibile gestire la quasi totalità delle richieste di servizio tramite canale telematico o telefonico.
- Nei casi in cui sia indispensabile recarsi in ufficio si suggerisce di verificare la disponibilità di "web ticket" o della prenotazione CUP che permettono, quanto meno, accessi pianificati.



[GUIDA COMPLETA AGENZIA DELLE ENTRATE](#)